

## COMUNE DI TRENTO

### ATTO AGGIUNTIVO

al contratto n. \_\_\_\_\_ racc. sottoscritto in data \_\_\_\_\_ - Convenzione per

\_\_\_\_\_

CUP: \_\_\_\_\_ – CIG: \_\_\_\_\_

in esecuzione della delibera della Giunta comunale n. \_\_\_\_\_, esecutiva

fra

il **COMUNE DI TRENTO**, di seguito denominato anche “**Comune**”, con sede a Trento via Belenzani n. 19, codice fiscale n. 00355870221, in questa sede rappresentato dalla dott.ssa Sabrina Redolfi, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale, domiciliata per la carica presso la sede municipale medesima, come da decreto sindacale n. 127/2023/05 di data 29 dicembre 2023 prot. n. 452115 ed ai sensi dell'art. 12, comma 3 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti

e

\_\_\_\_\_, di seguito denominat\_ anche “**Soggetto attuatore**”, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ codice fiscale e partita IVA n. \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_ nat\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante, domiciliat\_ per la carica presso la sede del \_\_\_\_\_ medesim\_, autorizzata alla stipula del presente atto ai sensi dei patti sociali, \_\_\_\_\_;

#### premesse che:

- con (Ente gestore) è stato stipulato il contratto n. \_\_\_\_\_ racc. di data \_\_\_\_\_ - Convenzione per la gestione (Oggetto del contratto), nel testo del presente atto denominata anche semplicemente “convenzione”, per la definizione del contributo e delle ulteriori modalità gestionali, operative e di rendicontazione dell’attività finanziata;
- nel corso del 2024 è stato approvato il rinnovo del contratto collettivo nazionale (CCNL) delle cooperative sociali (con decorrenza febbraio 2024) e quello del contratto integrativo provinciale (CCPL) la cui parte economica entra in vigore a partire da gennaio 2025;
- con legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9 recante “Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all’assestamento del bilancio di previsione” è stato istituito all’art. 48 un fondo per sostenere l’aumento del costo del lavoro dovuto ai rinnovi dei contratti di lavoro sottoscritti nel 2024 nell’ambito dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi svolti con finanziamento pubblico dagli enti del terzo settore e da altri soggetti senza scopo di lucro, stanziando in bilancio le risorse per gli anni 2024-2026;
- la Giunta Provinciale ha adottato nei mesi di novembre e di dicembre 2024 una serie di provvedimenti volti, tra l’altro, a definire l’incidenza “per aggregazione di interventi” della spesa del

personale impiegato nella gestione dei succitati servizi e le percentuali di incremento medio annuo del relativo costo per il triennio 2024-2026 a seguito del rinnovo del succitato CCNL. Con deliberazione n. 1958 di data 29 novembre 2024 sono state in particolare approvate le disposizioni attuative per il riconoscimento degli oneri contrattuali derivanti dal rinnovo del CCNL per l'anno 2024 e le modalità con le quali lo stesso può essere applicato nei confronti degli enti convenzionati;

- con la succitata deliberazione 1958/2024 la Giunta provinciale ha disposto che il riconoscimento dell'incremento contrattuale agli enti gestori, laddove non previsto in origine dai provvedimenti e dagli atti di finanziamento, può avvenire *“tramite la revisione generale degli atti che regolano i rapporti in essere, al fine di inserire la possibilità di agire in via amministrativa”*;

- il succitato contratto n. \_\_\_\_\_ racc. del \_\_\_\_\_ non prevede la possibilità di agire in via amministrativa per il riconoscimento dell'aumento contrattuale di cui trattasi;

- la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Politiche sociali – con comunicazione del 20.12.2024 prot. PAT/964408 ha quindi fornito alle Comunità/Territorio Val d'Adige le indicazioni operative per procedere al riconoscimento di tali incrementi, in particolare per l'attività svolta nell'anno 2024 con finanziamento pubblico dalle organizzazioni del terzo settore e dagli altri soggetti privati senza scopo di lucro che operano in ambito socio assistenziale;

- con la deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ sopra citata è stato approvato lo schema del presente atto aggiuntivo;

tutto ciò premesso e richiamato si conviene e si stipula quanto di seguito

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente atto aggiuntivo integra ed ove occorra modifica per le parti in eventuale contrasto con quanto previsto dalla convenzione n. \_\_\_\_\_ racc. di data \_\_\_\_\_, disponendo quanto segue:

- i contributi annui di cui all'art. \_\_\_\_, comma \_\_ della convenzione possono essere maggiorati a seguito di rinnovi del contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento e del contratto collettivo provinciale (CCPL);
- i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono riconosciuti al soggetto gestore, ancorché antecedenti alla data di sottoscrizione del presente atto, con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili a bilancio;
- con il provvedimento di integrazione dei contributi annui sono altresì stabilite le relative modalità di erogazione della maggiorazione dovuta, che può avvenire in via anticipata anche in un'unica soluzione, riservando in ogni caso a rendicontazione finale la quota prevista a saldo;
- in sede di rendicontazione annuale l'ente gestore rappresenta a bilancio la spesa complessivamente sostenuta comprensiva degli aumenti per i rinnovi contrattuali corrisposti al personale dipendente. Tale spesa viene finanziata dal Comune con le modalità indicate all'art. \_\_\_\_, della convenzione e in ogni caso nel limite massimo di quanto

complessivamente assegnato (contributo annuo previsto in convenzione maggiorato con la quota assegnata per il riconoscimento dell'aumento del rinnovo contrattuale). Rimane fermo quanto stabilito all'art. \_\_\_\_ comma \_\_\_\_ della convenzione, ovvero nel caso in cui la differenza tra il totale delle spese sostenute e ritenute ammissibili e le eventuali entrate rendicontate dal soggetto gestore risulti superiore all'importo del contributo calcolato come indicato nel presente articolo, il contributo viene rideterminato in modo da garantire che non venga conseguito alcun utile.

#### **Art. 2 – Durata**

1. Il presente atto ha efficacia, salvo revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino durata della convenzione, così come definita all'art. \_\_\_\_ della stessa, e comunque fino alla chiusura delle attività di rendicontazione previste dalla convenzione.

#### **Art. 3 – Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente atto si rinvia a tutti i patti e alle condizioni di cui alla convenzione n. \_\_\_\_ racc. di data \_\_\_\_\_ .

#### **Art. 4 – Responsabilità dirigenziale**

1. Ai sensi dell'art. 49 comma 5 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, si indica quale responsabile dell'esecuzione del presente atto la Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale del Comune di Trento, attualmente dott.ssa Sabrina Redolfi.

#### **ART. 5 – Disposizioni finali**

1. Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del soggetto attuatore.
2. ....

#### **ART. 6 – Segnalazione di illeciti**

1. Il \_\_\_\_\_ prende atto che il Comune di Trento ha adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 16 di data 29 gennaio 2024 un atto organizzativo sulla "procedura di segnalazione di illecito" e ha messo a disposizione dei segnalanti di cui all'art. 3 del detto atto organizzativo, tra cui rientrano anche i contraenti, un applicativo informatico dedicato per l'inoltro di dette segnalazioni, il cui link è presente nel sito internet istituzionale, all'indirizzo seguente:

[www.comune.trento.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/  
Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/Segnalazione-di-illeciti](http://www.comune.trento.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/Segnalazione-di-illeciti)

#### **Art. 7 – Capacità a contrattare**

1. \_\_\_\_\_, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci o formazione o uso di atti falsi, dichiara che in

capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che la \_\_\_\_\_ dallo stesso rappresentata in questa sede non è soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di contrattare con la P.A. medesima.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di approvare specificatamente gli articoli 1 (Oggetto) e 3 (Rinvio) e per questo motivo, trattandosi di contratto formato digitalmente, si provvede altresì alla sottoscrizione digitale di idoneo file consistente nell'approvazione in forma specifica delle clausole di cui sopra.